



# COMUNE DI FORMIGINE

Provincia di Modena

**ORDINANZA N. 149 DEL 29/06/2020**

**OGGETTO :** ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA TUTELA DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E DEL DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE IN OCCASIONE DELL'EVENTO "LUGLIO COL BENE CHE TI VOGLIO", IN PROGRAMMA NEI GIORNI DI MERCOLEDÌ 1, 8, 15, 22 E 29 LUGLIO 2020 NEL CENTRO STORICO DEL CAPOLUOGO DI FORMIGINE

Sindaco

PREMESSO che:

- Nelle date di mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29 luglio 2020 nel centro storico del capoluogo di Formigine si svolgerà la manifestazione "**Luglio col Bene che ti Voglio**";
- la manifestazione *de qua* si configura quale evento di rilevante portata, non solo locale, cui è connesso un prevedibile, notevole, afflusso di pubblico eterogeneo, tale da raggiungere il livello di diverse migliaia di persone;
- per motivi di ordine e sicurezza pubblica ed a tutela della pubblica incolumità degli intervenuti e per prevenire eventuali e possibili episodi di vandalismo, imbrattamento, danneggiamento e violenza, l'utilizzo di contenitori in vetro - o comunque di materiale vetroso soggetto a frammentazione - o lattine, può rivelarsi fonte di pericolo soprattutto nelle aree dove vi sarà consistente adunanza di persone;

CONSIDERATO che il gettito e l'abbandono di tali oggetti, in quanto costruiti in materiale vetroso, può creare situazioni di pericolo derivanti dallo loro frammentazione, oltre a ingenerare condizioni di generale disagio e precarietà igienica;

DATO ATTO che i predetti contenitori, in ispecie le bottiglie di vetro, possono - nelle particolari circostanze di tempo e di luogo, quali quelle connesso all'evento in premessa indicato - configurarsi quali oggetti atti ad offendere la persona;

ATTESO CHE l'innegabile attitudine ad offendere di tali contenitori di vetro o lattine costituisce potenziale pericolo per la pubblica incolumità laddove il loro uso e porto avvenga in modo improprio ed in circostanze tali da indicare il loro possibile impiego in sostituzione ed a guisa di arma propria;

AVUTO, altresì, RIGUARDO del fatto che per le particolari circostanze di tempo e di luogo relative all'evento in discorso il porto ingiustificato di qualsiasi altro strumento, ancorché non espressamente previsto come arma da punta e da taglio o comunque arma propria, può essere chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona;

RITENUTO inoltre necessario e opportuno, al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequenteranno le aree ove avranno luogo le iniziative vietare la vendita per asporto e la

somministrazione (con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di bevande qualunque genere contenute in contenitori di vetro - o consimile materiale soggetto a frammentazione - (prevedendone la sostituzione con contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico-sanitaria), così come la somministrazione di bevande superalcoliche (> 21 gradi), agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli privati ed altri punti di ristoro siti all'interno delle aree - strade e piazze - interessate dall'evento di cui trattasi.

#### RICHIAMATI:

- Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n° 773 , ed in particolare i Capi III e IV, rispettivamente “Delle autorizzazioni di polizia” e “Dell'inosservanza degli ordine delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni”;
- Il D.L. n. 92/2008 , convertito con L. n. 125/2008;
- Gli artt. 7bis e 54 del D. Lgs. N. 267 e ss. mm. e ii.;
- L'art. 2, lett. b) ed e) del D.M. 5.08.2008 del Ministero dell'Interno;
- L'art.8 del D.L. 14/2017 come convertito con modificazioni, in legge n. 48/2017;
- Il D. Lgs. 114/1998;
- La legge n. 689/81;
- La circolare della Prefettura di Modena prot. 43262 del 22.06.2017;
- L'art. 4, 2° comma, della legge 18 aprile 1975 n° 110, in materia di strumenti ed oggetti atti ad offendere;
- La circolare del Capo della Polizia Prefetto Gabrielli , n° 1991 del 7.06.2017 in materia di gestione della sicurezza degli eventi;
- La circolare del Capo di Gabinetto del Ministro dell'Interno, Prefetto Piantedosi, N. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018: direttiva in materia di modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;
- La circolare della Prefettura di Modena del 19 luglio 2018 in ordine alla direttiva del Prefetto Piantedosi.

RICHIAMATO, altresì, il vigente **Regolamento Comunale di Polizia Urbana**, in particolare gli artt. 8, 12 e 13 in materia di sicurezza urbana, nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche;

#### ORDINA

- Il divieto di **vendita per asporto** e la **somministrazione** (con l'esclusione della somministrazione al tavolo effettuata congiuntamente al pasto) di *bevande di qualunque genere* contenute in **contenitori di vetro** - o consimile materiale soggetto a frammentazione - prevedendone la sostituzione con contenitori di altro materiale ammesso dalla vigente normativa igienico-sanitaria, così come il divieto di **somministrazione di bevande superalcoliche (> 21 gradi)**, agli esercenti di pubblici esercizi, esercizi commerciali, attività di commercio su area pubblica, attività artigianali del settore alimentare, circoli privati ed altri punti di ristoro siti all'interno delle aree del centro storico del Capoluogo di Formigine, individuate nelle apposite ordinanze del Comandante di Polizia Locale, **dalle ore 17:00 alle ore 24:00 di mercoledì 1, 8, 15, 22 e 29 luglio 2020;**
- a chiunque circoli all'interno delle aree di cui al punto precedente il divieto di **portare al seguito recipienti e contenitori di vetro** - o consimile materiale vetroso soggetto a frammentazione - o **lattine** di qualsiasi genere, nonché di **consumare e detenere ogni genere di bevanda superalcolica (> 21 gradi)** nei medesimi giorni ed orari.:
- a chiunque circoli all'interno delle aree di cui ai punti precedenti e nei medesimi orari, il divieto di **porto ingiustificato di qualsiasi altro oggetto o strumento**, ancorché non

espressamente previsto come arma da punta e da taglio o comunque arma propria, **chiaramente utilizzabile per l'offesa alla persona;**

- il divieto di **detenzione e utilizzo di spray urticanti o dispositivi simili.**

## **AVVERTE**

L'inosservanza dei predetti provvedimenti, in quanto legalmente emanati dall'Autorità per ragioni di sicurezza pubblica, integra la violazione all'art. 650 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso, entro 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna, sede di Bologna, o in alternativa, entro 120 giorni, può essere inoltrato ricorso straordinario al Capo dello Stato.

La presente ordinanza verrà resa pubblica mediante affissione all'albo pretorio del Comune. Dell'adozione del provvedimento verrà data notizia anche mediante pubblicazione sul sito Internet del Comune e diffusione agli organi di stampa.

, li 29/06/2020

Sindaco  
Maria Costi / INFOCERT SPA  
*Atto sottoscritto digitalmente*